



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE

in persona del G.I. Dott. Paolo Goggi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 828 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2000, posta in deliberazione all'udienza del 16.3.2005 e vertente

TRA

C.P., el.te dom.to in Petrosino, Viale del Palazzo Comunale n. 12, presso lo studio dell'Avv. Alessandro De Vita e dell'Avv. Ignazio Bilardello, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

U. Ass.ni s.p.a., corrente in Bologna, in persona del suo procuratore ad negozia dott.ssa G. G., el.te dom.ta in Marsala, piazza Borsellino presso lo studio dell'avv. M. Signorello, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Tasquier giusta delega a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA

NONCHE'

U. Soc. coop. a r.l., in persona del rappresentante legale p.t. C.M., el.te domiciliata in Petrosino, Viale F. De Vita n. 136, presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Pipitone, che la rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.3.2005, i procuratori delle parti

concludevano come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11-13.5.2000, C.P. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la U. Ass.ni s.p.a. e la U. soc. coop. a r.l., per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni da lui subiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 22.1.1999, in Petrosino, località Biscione, presso il campo di gioco di proprietà della società cooperativa.

Esponiva, infatti, che, nelle circostanze di tempo e luogo predette, egli si trovava a giocare a calcetto, in compagnia di alcuni amici, sul campo sportivo all'uopo destinato e che, durante la fase di riscaldamento, prima della partita, a causa di una buca presente sul terreno subiva un forte trauma discorsivo al ginocchio destro, a seguito del quale si infortunava gravemente, tanto da essere ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Salemi, dove gli veniva diagnosticato un "trauma discorsivo del ginocchio destro", a seguito del quale subiva un intervento chirurgico per la ricostruzione del L.C.A del ginocchio destro e riportava postumi invalidanti stimati dal proprio medico ortopedico nella misura del 12%, che la società convenuta e la compagnia assicurativa, pur stragiudizialmente intimate, non aveva inteso risarcire. Quantificava la domanda in complessive lire 48.412.500, per i danni fisici e morali subiti, oltre interessi.

Si costituiva la U. Ass.ni s.p.a., sostenendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, in assenza di un'azione diretta dell'attore nei confronti della compagnia e contestando ed impugnando nel merito l'assunto avversario, sia in ordine alla prova dell'*an* che del *quantum debeatur*.

Si costituiva anche la U. soc. coop. a r.l., la quale deduceva la nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendi* e l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria, in quanto il campo di calcetto era in erba sintetica e non poteva avere avvallamenti, non sussistendo pertanto responsabilità per condotta colposa a carico della convenuta.

Espletata prova per testi e CTU medico-legale sulla persona del C., sulle contrapposte conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esclusa la legittimazione passiva della U. s.p.a., in quanto, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, cod. civ.. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (Cass. n. 10418/02; Cass. n. 366/00; Cass. n. 4364/97). Non rileva, pertanto, a tal fine, l'indicazione fornita all'attore dal legale rappresentante della U. soc. coop. a r.l., né l'invio al C. da parte della U. Ass.ni s.p.a. di una missiva con la quale la stessa ha assunto in prima persona le difese del proprio assicurato, respingendo le richieste del danneggiato.

Quanto al merito, occorre preliminarmente stabilire se alla fattispecie concreta in esame sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c..

In caso affermativo, infatti, non dovrà essere accertato se l'attore abbia provato la colpa della società convenuta, in ossequio alla presunzione contenuta nel citato articolo.

Perché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: uno processuale, uno negativo ed uno positivo, e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa; b) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato; c) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".

E' necessario pertanto esaminare singolarmente questi tre elementi, per accertare se essi ricorrano nel caso di specie.

A) Custode della cosa è non solo il proprietario, ma chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa stessa. Non vi è dubbio quindi che, nel caso di specie, la società convenuta, quale titolare dell'impianto sportivo dove si è verificato l'infortunio (in particolare dell'area adiacente al campo di calcetto, collocata sempre all'interno del centro sportivo), debba esserne considerata custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Sussiste dunque nel caso di specie il primo dei tre requisiti sopra indicati.

B) Occorre in secondo luogo stabilire se l'evento dannoso sia stato causato esclusivamente dal fatto del danneggiato o dal fatto del terzo.

Deve premettersi che, in materia di responsabilità civile, mentre l'art. 1223 c.c. disciplina l'entità del risarcimento dovuto dal danneggiante, il problema della sussistenza di un nesso eziologico tra condotta illecita ed *eventus damni* è disciplinato, anche in materia civile, dagli artt. 40 e, soprattutto, 41 co. I c.p.. Pertanto, procedendo col metodo c.d. della condotta alternativa corretta, ovvero della prognosi postuma, imposto dalla norma suddetta, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si può affermare che la condotta dell'attore (in questa sede valutata senza alcuna connotazione di colpa) non ha avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso. Infatti non la caduta in sé è stata causa delle lesioni, ma il fatto che essa sia stata a sua volta determinata da una buca presente sul terreno. Entrambi i testi hanno riferito infatti di aver visto il C., caduto a terra, che si lamentava a causa della buca che aveva determinato il sinistro. Il teste G. ha anche riferito di aver rinvenuto vicino all'attore una buca "larga almeno 30 cm e profonda altrettanto".

Quanto al contributo fornito dalla condotta colposa dello stesso danneggiato, si rileva che, in materia di danni cagionati a terzi dalla violazione dell'obbligo di custodia della cosa, il comportamento colposo del danneggiato integra il caso fortuito - che esonera da colpa il danneggiante - ovvero la diversa ipotesi, prevista dal primo comma dell'art. 1227 c.c. ed applicabile anche in caso di responsabilità presunta del custode (Cass., 26.4.1994 n. 3957), secondo che esso, rispettivamente, escluda la colpa del danneggiante o con essa concorra.

Al riguardo, si osserva che l'art. 2051 c.c. pone, a carico del custode una presunzione *juris tantum* di colpa, che può esser vinta soltanto dalla prova, a carico del medesimo, che il danno sia stato invece determinato da caso fortuito.

Poiché questo, come anche si desume dall'art. 45 c.p., esclude non il nesso materiale di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, ma solo la volontà colpevole dell'agente, nel giudizio di risarcimento del danno prodotto da cosa in custodia l'onere della prova si ripartisce pertanto tra l'attore ed il convenuto nel senso che, mentre il primo deve provare il nesso materiale di causalità, il secondo deve, al contrario, provare l'assenza di colpa (Cass. n. 6753/2004; Cass. n. 4070/98).

Tale prova non è stata fornita dai convenuti, atteso che la compagnia assicuratrice, e non anche la U. soc. coop., si è soltanto limitata ad allegare, in comparsa conclusionale, la duplice condotta colposa dell'attore, che avrebbe svolto gli esercizi di riscaldamento al di fuori dell'area deputata costituita dal campo di calcetto e avrebbe, nello stesso tempo, effettuato attività atletica in condizioni fisiche, a causa delle pregresse patologie al ginocchio, inadeguate alla pavimentazione in pietrisco in cui è avvenuto il riscaldamento. Quanto al primo addebito, è stato accertato attraverso le testimonianze, che l'area in cui l'attore ha svolto l'attività di riscaldamento, pur essendo esterna al campo di calcetto, era adiacente allo stesso e sita all'interno del centro sportivo, rientrando pertanto nell'oggetto dell'obbligo di custodia del proprietario.

Il teste G. ha ricordato, poi, che il riscaldamento era stato svolto, nella stessa zona dove l'attore si era infortunato, da otto-dieci giocatori. Tale circostanza, valutata insieme al fatto notorio che l'attività di riscaldamento può essere esercitata anche in aree circostanti al campo di gioco, adibito più propriamente alla partita di calcetto, consente di considerare "non eccezionale" il fatto dell'utente della struttura sportiva e, come tale, prevedibile e prevenibile da parte del custode. D'altra parte, l'estensione dell'obbligo di custodia alle aree limitrofe al campo di calcetto si rende necessario per evitare che un incidente analogo a quello occorso all'attore possa accadere ai partecipanti alla partita di calcetto durante le fasi di gioco, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debba essere recuperato il pallone andato a finire fuori dal campo, non potendosi pertanto ritenere assolto tale obbligo attraverso la cura della sola area adibita all'incontro.

In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che al fine di escludere l'eccezionalità del fattore esterno, inteso quale evento fortuito idoneo ad esonerare da responsabilità il custode, anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile da quest'ultimo, "laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale" (cfr. Cass. n. 15429/04).

Né può considerarsi interruttivo del nesso eziologico il fatto colposo dell'attore che ha svolto attività atletica in un terreno non idoneo alle sue condizioni fisiche, a causa di pregresse patologie al ginocchio, stante l'assunto indimostrato che il terreno dove si è svolto il riscaldamento fosse incompatibile con le condizioni, al momento del fatto, del ginocchio del C., non potendosi affermare, utilizzando sempre il criterio della prognosi

postuma, che anche qualora si ritenesse accertata la lesione pregressa del legamento crociato, come ipotizzato dal CTU, certamente l'infortunio si sarebbe verificato ugualmente, pur in assenza della buca che ha provocato la caduta.

Si deve semmai rilevare che la patologia preesistente al giorno dell'infortunio, riscontrata dal CTU, possa incidere sull'entità delle lesioni subite dall'attore riconducibili direttamente al sinistro, attenuandone l'incidenza causale, come ha affermato lo stesso consulente nella propria relazione peritale.

C) Accertata dunque la sussistenza di due dei tre presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., occorre ora stabilire la sussistenza del terzo elemento della fattispecie, ovvero che il danno sia stato arrecato non già "con la cosa", sebbene "dalla cosa". Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. 12.6.1973 n. 1698).

Al riguardo si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che afferma come a nulla rilevi la circostanza che un pavimento non abbia in sé natura reagente o pericolosa, in quanto l'art. 2051 c.c. non fa distinzioni al riguardo e la relativa disciplina concerne il danno arrecato da qualsiasi tipo di cosa, sia essa dinamica, inerte, pericolosa per natura od innocua (Cass. 23.10.1990 n. 10277; Cass.28.10.1995 n. 12264; Cass. 15.11.1996 n. 10015).

Tale distinzione deve ritenersi altresì esclusa dal raffronto con il precedente art. 2050 c.c. il quale, nel porre a carico dell'esercente attività pericolosa, salvo prova contraria, la responsabilità per i danni arrecati a terzi nello svolgimento di essa, considera pericolosa l'attività che sia tale anche solo per la natura dei mezzi adoperati: delle cose, cioè, attraverso le quali l'attività viene svolta.

Si osserva poi, nel caso di specie, che il sinistro si è verificato per una anomalia strutturale (una buca di circa 30 cm in un terreno limitrofo ad un campo dove si esplica attività atletico-sportiva) non avente natura estemporanea e accidentale (quale potrebbe essere la caduta di acqua o di olio sopra un pavimento potenzialmente idonea a far scivolare un passante) ma stabile e permanente, presumibilmente presente sul posto da

tempo, rendendo pertanto ancora più rimarchevole la violazione dell'obbligo del custode di ispezionare e vigilare periodicamente sullo stato dei luoghi.

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi provato, pertanto, che la caduta dell'attore sia stata dovuta – non al normale rischio connesso all'espletamento di attività atletica – ma al cattivo stato di manutenzione del terreno adiacente al campo di calcetto, imputabile alla Cooperativa convenuta, proprietario del campo, la quale non ha fornito alcuna prova liberatoria, a mente dell'art. 2051 c.c..

Passando alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, il CTU ha rilevato che, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, l'attore, ha riportato “un trauma distorsivo del ginocchio destro”, nonché, come accertato al momento dell'intervento a cui l'attore si è sottoposto l'1.2.1999: “la lesione completa del LCA, una condrite traumatica I, II e II stadio al condilo femorale mediale, lesione a manico di secchia al corno posteriore del menisco mediale e flap al menisco laterale”. Tale situazione, ha rilevato il CTU, “è indicativa di condizione pregressa, e proprio perché descritta al terzo stadio, quindi con cartilagine sfaldata e mancante a strati, non può essere dipesa dal trauma verificatosi solo sette giorni prima, ma è invece espressione di un alterato assetto anatomopatologico, protrattosi nel tempo, che l'ha danneggiato”. Il consulente ha fondato tale ultima convinzione anche sulla circostanza che “...è clinicamente inusuale che un complesso lesivo importante come quello in esame giunga *ex abrupto* all'intervento chirurgico senza che prima siano tentati trattamenti incruenti e conservati e senza che siano effettuate indagini strumentali che potessero meglio definire la natura della lesione stessa”. Il CTU ha pertanto concluso affermando che: “...l'assenza totale di emartro e la sofferenza cartilaginea sono elementi che inducono ad ammettere che la lesione del LCA e la condrite non possono essere messe in diretto nesso causale con il sinistro di cui si discute neanche in termini di concausalità e che essi sicuramente erano preesistenti al trauma. Si può invece ammettere, senza tuttavia averne la certezza totale, che il trauma abbia determinato una lesione parziale dei menischi, i quali sono stati regolarizzati senza essere asportati nel corso dello stesso intervento di ricostruzione del LCA in artroscopia”.

La consulenza tecnica d'ufficio ha consentito quindi di appurare che l'attore, quale conseguenza delle lesioni patite in occasione del sinistro, al momento dell'espletamento lamentava ancora esiti (notevole ipomiotrofia a carico dei muscoli della coscia destra, la

presenza di una cicatrice chirurgica estesa cm 7, un lieve deficit di 10° della flessione ed un severo deficit della mobilità rotulea), comportanti una riduzione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 9%-10%, ma per le argomentazioni sopra sostenute dal CTU in merito all'ascrivibilità al sinistro soltanto delle parziali lesioni meniscali regolarizzate, riducibile al 3%, come ha affermato lo stesso consulente.

Il Giudice condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti, con particolare riferimento alla discrepanza riscontrata dal consulente tra il quadro anatomopatologico riscontrato sul periziato a seguito dell'intervento artroscopico - con riferimento alla lesione del LCA che si sarebbe verificata in tempi non prossimi all'infortunio - e la circostanza che il trauma risaliva ad appena sette giorni prima.

La liquidazione del suddetto danno biologico deve essere fatta con criterio equitativo e, in assenza di parametri oggettivi di riferimento, a tal fine ben può utilizzarsi il sistema della liquidazione tabellare c.d. "a punto", cui il Tribunale di Marsala da tempo fa ricorso in casi analoghi, consistente nell'attribuire - in base a tabella che recentemente è stata aggiornata, ad ogni punto di invalidità permanente un certo valore, crescente in funzione del crescere dell'invalidità accertata. Secondo tale sistema per un'invalidità del 3% va riconosciuto un valore di euro 780,59 in ragione di punto. Il valore così complessivamente determinato (euro 2.341,77) deve, poi, essere ridotto, applicando un coefficiente di abbattimento proporzionato all'età della persona lesa, in considerazione della presumibile durata media della vita (coefficiente che, per il caso di specie, in base alla tabella e tenuto conto dell'età - trentanove anni - del danneggiato al momento dell'accadimento lesivo, è pari a 0,850). Si perviene, così, all'importo finale di euro 1.990,49, che rappresenta il dovuto a C.P. a titolo di danno biologico per invalidità permanente.

Il danno per inabilità temporanea, invece, va liquidato attribuendo un giusto ristoro per ogni giorno di durata della malattia, proporzionato alla gravità della lesione. Al riguardo, appare equo riconoscere per ogni giorno di I.T.P. assoluta l'importo di euro 37,95. All'attore, pertanto, spettano euro 455,40 per i 12 giorni di ITP assoluta riconosciuti dal consulente; euro 284,63 per i dieci giorni di ITP relativa al 75%; euro

569,25 per i trenta giorni di ITP relativa al 50 %.

Conseguentemente il danno biologico riportato dall'attore ammonta all'attualità a complessivi euro 3.299,77.

Accertato in concreto l'elemento psicologico della colpa e ritenuta integrata in astratto, pertanto, la fattispecie di reato delle lesioni colpose, deve liquidarsi il danno morale patito dall'attore, che si stima equo determinare, attese la sua età matura al momento del sinistro e la pochezza degli esiti invalidanti, direttamente derivanti dal sinistro, in un quarto della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, pari all'attualità ad euro 824,94.

A compensazione dell'ulteriore danno, da lucro cessante, derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta (danno che deve intendersi domandato dall'attore con la richiesta di attribuzione di interessi e che deve presumersi esistente, in considerazione del verosimile utilizzo di siffatta somma, se tempestivamente corrisposta, in impieghi remunerativi), possono attribuirsi al C. interessi, al saggio legale in vigore anno per anno, a decorrere, quanto al danno biologico e a quello morale, dalla data del fatto lesivo sino ad oggi, sull'importo di euro 4.124,71 (3.299,77 + 824,94) svalutato in base agli indici Istat fino alla predetta data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici.

Sull'intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento all'attore, decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.

Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore e la U. Ass.ni s.p.a. seguono la soccombenza del primo in funzione dell'accertata carenza di legittimazione passiva della seconda. Nei rapporti tra l'attore e la U. soc. coop. a r.l., in ragione del sostanziale abbattimento della domanda risarcitoria, possono essere compensate per metà e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per le stesse ragioni, sono poste definitivamente a carico solidale dell'attore e della U. soc. coop. a r.l., ed all'interno in ragione del 50% cadauna.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara il difetto di legittimazione passiva della U. Ass.ni s.p.a..
2. accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda di C.P. e, per l'effetto, condanna, la convenuta U. soc. coop. a r.l. al pagamento nei confronti dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.124,71 (danno biologico e morale) oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione.
3. condanna l'attore alla refusione in favore della U. Ass.ni s.p.a. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui 980 per competenze e 118,32 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra l'attore e la U. soc. coop. a r.l.; condanna tale convenuta alla refusione in favore dell'attore della restante metà, che liquida in euro 1.340,00 di cui 478,80 per competenze e 64,22 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
4. pone a carico solidale dell'attore e della U. soc. coop. a r.l. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ed al 50% cadauna nei rapporti interni alle stesse.

Così deciso in Marsala, il 16.7.2005

Il Giudice
dott. Paolo Goggi